



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

**GARA PUBBLICA 02/SAPNA/2016 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 19.12.12 (FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA) PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI GESTITI DA S.A.P.NA. SPA LOTTO 1 – CIG 6618903B89 LOTTO 2 – CIG 6618909080**

**Pubblicazione quesiti informativi e risposte**

Data Aggiornamento: **31.03.2016**

**QUESITO N° 1**

... *omissis* ... inoltra i seguenti quesiti:


- 1) Gli oneri della sicurezza di pari ad Euro 1.460,05 per il lotto 1 ed Euro 1.460,05 per il lotto 2, vengono versati nell'arco del primo anno a prescindere dall'attivazione dell'opzione di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto?
- 2) Il lotto 1 corrisponde allo STIR di Tufino ed il lotto 2 allo STIR di Giugliano?
- 3) La garanzia provvisoria deve essere con autentica notarile?
- 4) Si dovrà presentare una busta A ed una busta B per ogni singolo lotto?
- 5) Relativamente alla capacità economica, in caso di partecipazione a più lotti, si dovranno produrre due dichiarazioni distinte con riferimento ai singoli CIG o due dichiarazioni uguali con riferimento a tutti e due i CIG?
- 6) Relativamente alla capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando di gara:
  - l'elenco di cui al punto 1 e le relative certificazioni di cui al punto 3 può essere lo stesso sia per il lotto 1 che per il lotto 2?
  - nel caso di partecipazione in ATI la classe di iscrizione alla categoria 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in proporzione al servizio realmente da svolgere da ogni singolo soggetto, è cumulabile? 2 soggetti iscritti in classe D possono soddisfare congiuntamente il requisito per la partecipazione al lotto 1 o a tutti e due i lotti?
- 7) È possibile la costituzione di un ATI verticale in cui attribuire il solo servizio di trasporto ad un soggetto ed il solo servizio di recupero/smaltimento ad altro soggetto? Se si, la capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando, può essere soddisfatta solo con l'attività di trasporto o di recupero/smaltimento a secondo del servizio svolto nell'ATI?

**RISPOSTA AL QUESITO N° 1**

- 1) Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (oneri non soggetti a ribasso) saranno riconosciuti solo a fronte della presentazione di documentazione idonea a dimostrare che l'aggiudicatario ha effettivamente sostenuto il relativo costo.

Si sottolinea inoltre che la durata del contratto è commisurata all'esaurimento del quantitativo totale di rifiuti previsto per ciascun lotto di cui si compone l'appalto ed è indipendente dalla stima temporale relativa al periodo presunto di esaurimento delle quantità.

- 2) No, la divisione in lotti è relativa solo al quantitativo di rifiuti di cui si compone l'appalto.
- 3) No, come specificato all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, l'autenticazione della firma è richiesta solo per la cauzione definitiva.
- 4) Sì, in caso di partecipazione ad entrambi i lotti, dovranno essere presenti, all'interno del plico principale, n. 1 busta A e n. 1 busta B per il lotto 1 e n. 1 busta A e n. 1 busta B per il lotto 2.
- 5) Entrambe le soluzioni proposte sono corrette, purché all'interno della busta A per il lotto 1 sia presente idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 e all'interno della busta A per il lotto 2 sia presente idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93.
- 6) Relativamente alla capacità tecnica di cui all'art. III.2.3 del bando di gara:
  - L'elenco di cui al punto 1 e le relative certificazioni di cui al punto 3 potranno essere le medesime sia per il lotto 1 che per il lotto 2, purché sia rispettata la previsione di cui al punto 2) del paragrafo III.2.3 del bando che testualmente prevede: *"in caso di partecipazione al lotto n. 1 ed al lotto n. 2, il concorrente dovrà dimostrare l'esecuzione di almeno un servizio analogo svolto nell'arco di 12 mesi consecutivi, nel triennio 2013, 2014 e 2015, il cui importo dovrà essere almeno pari ad € 3.138.750,00 (€ 2.232.000,00 + € 1.953.000,00 = € 4.185.000,00 x 0,75)"*.
  - In caso di partecipazione in ATI relativamente al possesso dell'iscrizione alla categoria 4, le classi di iscrizione di ciascun operatore dovranno essere tali da garantire complessivamente il quantitativo oggetto dei singoli lotti. A tal proposito sarà verificato se la somma dei quantitativi autorizzati per ciascun operatore economico è coerente con il quantitativo oggetto del lotto per cui il concorrente presenta offerta. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti la somma dei quantitativi autorizzati per ciascun operatore economico dovrà essere non inferiore alla somma dei quantitativi di ciascun lotto di cui si compone l'appalto. Resta fermo il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 275 del D.P.R. 207/10 che testualmente sancisce: *"... La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria"*
- 7) L'art. 9 del capitolato speciale d'appalto richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06, specificando inoltre che *"... Sono ammesse a partecipare alla procedura di gara raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto"*. La ripartizione del servizio tra i soggetti costituenti l'ATI è scelta soggettiva degli operatori economici. Ai fini della partecipazione alla gara l'ATI dovrà essere costituita in conformità alle prescrizioni normative di cui al citato art. 37 del D. Lgs. 163/06 ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 275 del D.P.R. 207/10.



Per ciò che attiene la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica, limitatamente alla svolgimento di servizi analoghi, al punto 1) del paragrafo III.2.3 del bando è ben specificato che *"... In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) tutti gli operatori partecipanti dovranno presentare l'elenco, ciascuno per le prestazioni che renderà nel corso dell'esecuzione dell'appalto"* ed ancora, al punto 2 *"... In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (costituito o costituendo) il requisito verrà verificato sommando gli importi dei servizi svolti dalla capogruppo e dalle mandanti. In ogni caso la capogruppo dovrà aver svolto un servizio di importo maggiore rispetto a quello delle singole mandanti, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 275 del D.P.R. 207/2010"*.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Ing. Andrea Abbate**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Abbate', written in a cursive style.